

Statuto
dell'Associazione delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale della Lombardia

Art.1

E' costituita l'Associazione delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale della Lombardia, di seguito denominata "Associazione"

Art.2 - Finalità

L'associazione si ispira ai principi della cooperazione e della solidarietà internazionali espressi nella Carta Etica dell'Associazione delle ONG italiane AOI.

Persegue le seguenti finalità:

- a) Favorire l'elaborazione di posizioni comuni per promuovere il dialogo e il confronto con le istituzioni, enti e realtà sociali presenti nella regione
- b) Essere, in rappresentanza delle associazioni ad essa aderenti, interlocutore politico nei confronti delle Istituzioni decentrate della Lombardia, onde stimolare il sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dai soci, agli interventi di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo e promozione culturale.
- c) Favorire il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato e di solidarietà internazionali nei processi attuativi di «Cooperazione decentrata».
- d) Rendere più visibili sul territorio lombardo le molteplici attività svolte dalle Associazioni aderenti, promuovere iniziative politiche e culturali in modo da favorire un progressivo coinvolgimento dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle tematiche dello sviluppo.

Art.3 – Soci

Possono far parte dell'associazione le Onlus che rispondono ai seguenti requisiti:

- Condividere e riconoscersi nella carta etica delle associazioni che aderiscono all'AOI, in coerenza con i principi di base delle ONG europee di sviluppo e di aiuto umanitario espressi nella carta di Elevitt.

-Essere legalmente costituite e attivamente impegnate da almeno tre anni nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionali e non avere finalità di lucro
-Avere per statuto come attività prevalente la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e/o attività di educazione o informazione allo sviluppo

-Avere sede legale nella Regione Lombardia, oppure possedere i seguenti requisiti:

- Avere una consolidata e documentata base di appoggio popolare
- Avere una sede operativa e un'attività documentabile sul territorio lombardo, da almeno tre anni
- Godere di autonomia gestionale e operativa nella promozione dei progetti e delle iniziative di educazione allo sviluppo e di sensibilizzazione, sia da sedi nazionali che estere

L'adesione o l'esclusione dei soci verranno definite dall'Assemblea, sulla base dei criteri richiesti o sulla base della decadenza degli stessi o per la violazione del Codice Etico AOl. L'assenza reiterata, per tre assemblee ordinarie o straordinarie consecutive, sarà considerata motivo di decadenza del titolo di socio, salvo giustificati motivi. Il mancato pagamento della quota associativa, per due anni consecutivi, sarà considerato motivo di recesso dal ruolo di socio. Le modalità di adesione e di recesso dei soci saranno ulteriormente definite dal Regolamento Interno.

Art.4 - Assemblea dei soci

Ogni associazione dovrà essere rappresentata nell'Assemblea dal legale rappresentante o da persona formalmente da lui delegata. Ogni partecipante non può esprimere più di due voti.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere una Segreteria, costituita da 5 membri, tra cui il Presidente e il Tesoriere, e definirne il mandato
- Ammettere e destituire i soci
- Approvare o respingere eventuali richieste di modifica dello Statuto secondo le modalità di seguito descritte per Assemblee straordinarie
- Stabilire la quota associativa annuale
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- Elleggere i membri del Comitato dei Garanti
- Approvare il Regolamento interno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente e ogni qual volta la Segreteria lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione in presenza della metà + 1 dei soci aventi diritto; sarà comunque valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti e deciderà a maggioranza.

In caso di modifiche statutarie è prevista la convocazione dell'Assemblea straordinaria valida in presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto; la stessa, in seconda convocazione, sarà valida in presenza di almeno il 50%+1 dei soci aventi diritto, e le decisioni saranno prese con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art.5 – ORGANI

-Compiti del Presidente, che ha la Legale rappresentanza, sono tutti gli atti afferenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione a lui delegati dalla Segreteria, tra cui la convocazione dell'Assemblea. In caso di impedimento, la Legale rappresentanza è temporaneamente assunta dal membro più anziano, al momento disponibile, della segreteria

-La Segreteria eletta dall'Assemblea è composta da 5 persone, tra cui il Presidente, e deve:

- Promuovere e coordinare le attività necessarie a realizzare gli indirizzi generali e il mandato assegnati dall'Assemblea Generale
- Indire incontri periodici di informazione, programmazione e verifica.
- Stimolare la partecipazione dei soci ad attività e iniziative in materia di cooperazione ed educazione allo sviluppo proposte, o da proporre, alla Società Civile ed alle Istituzioni ed Enti Locali.
- Promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato e della solidarietà internazionali, a livello territoriale.
- Favorire lo scambio di informazioni tra i soci.
- Svolgere tutte le normali attività gestionali per il buon andamento dell'associazione inclusa la convocazione dell'assemblea, nel caso di impedimento del Presidente, e la predisposizione del bilancio preventivo e del consuntivo..

-Tesoriere

Il Tesoriere è eletto tra i membri della Segreteria. In caso d'impedimento, decadenza o dimissioni, la Segreteria provvede alla cooptazione di uno dei soci non eletti.

Il tesoriere ha il compito di:

- controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio;
- riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità;
- fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Il Presidente, il Tesoriere, i membri della segreteria sono rieleggibili.

-Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre membri, di cui almeno due Soci, eletti dall'Assemblea Generale, ciascuno dei quali dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle riunioni interne dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti:

- convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria qualora il Presidente non provveda;

- Vigila e garantisce la piena osservanza, da parte di ogni socio aderente, del presente Statuto
- decide, su richiesta di un Socio, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l'interpretazione o l'applicazione di norme del presente statuto e di altri atti regolamentari relativi al funzionamento degli organi statutari;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione.

La decisione dei Garanti, cui sono garantiti i più ampi poteri istruttori, deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.

Art.6 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Art.7 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art.8 - SCIoglimento

L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste nel caso di Assemblea Straordinaria. Deliberato lo scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvedono a devolvere le eventuali attività residue ad enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.